



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 146 del 19/09/2008

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 27 MAGGIO 2008, N. 317

Legge Regionale. n. 11/01- Procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Impianto per lo stoccaggio, il recupero ed il trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in agro di Ostuni (Br) – Proponente: Eco.Impresa S.r.l.

L'anno 2008 addì 27 del mese di maggio in Modugno (Ba), presso il Settore Ecologia, il Dirigente f.f. l'Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche, ing. Gennaro Russo, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 9076 del 05.06.2007 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di compatibilità ambientale relativa all'impianto per lo stoccaggio (deposito preliminare e messa in riserva), il recupero ed il trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, in agro di Ostuni, da parte della Eco.Impresa S.r.l. – Strada Comunale “Sansone-Monticelli” – Zona Industriale – Ostuni (Br);
- con nota prot. n. 10473 del 28.06.2004 il Settore Ecologia invitava il proponente a provvedere al deposito ed alla pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuto deposito dello studio di impatto ambientale così come disposto dall'art. 11, commi 1 e 2, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota invitava le amministrazioni interessate (Amministrazione Provinciale di Brindisi, Amministrazione Comunale di Ostuni) ad esprimere il parere di competenza (art. 11, comma 4, L.R. n. 11/01);
- con nota acquisita al prot. n. 12096 del 23.07.2007 la società istante trasmetteva copia alle pubblicazioni di rito su “Il Messaggero” (quotidiano a diffusione nazionale), “Nuovo Quotidiano di Puglia” ed. di Brindisi (quotidiano a diffusione locale), entrambi del 18.06.07, e sul BURP n. 92 del 28.06.07. Con successiva nota acquisita al prot. n. 12098 il proponente richiedeva di integrare la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale nel procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, così come stabilito dall'art. 7, c. 2 della L.R. n. 17 del 14.06.07;
- con nota acquisita al prot. n. 17486 del 19.11.2007 la Provincia di Brindisi – Settore Ecologia – trasmetteva copia del parere espresso dal Comitato Tecnico Provinciale in data 09.10.07, riportante la richiesta di integrazioni progettuali;
- con nota acquisita al prot. n. 17926 del 28.11.2007 il Comune di Brindisi – Ufficio Tecnico Comunale-Servizio Ecologia Ambiente – comunicava il parere favorevole, prot. n. 13580 del 20.11.2007, “...a condizione che vengano osservate le seguenti prescrizioni ed indicazioni:
- la ditta dovrà adottare un piano di manutenzione programmata del sistema di filtrazione dell'aria inquinata, nonché dovrà predisporre ed attuare un programma di autocontrollo dei principali parametri chimico-fisici dell'emissione in atmosfera;

- lo scarico dell'impianto di depurazione, oltre che regolarmente autorizzato, dovrà essere sottoposto ad un adeguato sistema di monitoraggio e controllo, secondo le prescrizioni che formulerà l'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione allo scarico;
- la ditta dovrà provvedere ad eseguire periodiche campagne di rilevamento dei livelli di pressione sonora nelle aree circostanti lo stabilimento mediante rilevazioni fonometriche allo scopo di adottare adeguati interventi contenutivi qualora detti valori dovessero avvicinarsi ai valori limite previsti dalla normativa e dal redigendo piano di zonizzazione acustica...";
- con nota acquisita al prot. n. 14871 del 25.09.2007 l'Azienda Sanitaria Locale Brindisi – Dipartimento di Prevenzione – trasmetteva il parere favorevole, prot. n. 10055 del 14.09.2007, "...alle seguenti condizioni:
- vengano adottati tutti i dispositivi di sicurezza disponibili, secondo la migliore tecnologia esistente, per la tutela della salute dei lavoratori, in relazione ai fattori di rischio generici e specifici;
- vengano rispettati i limiti di legge per quanto riguarda le emissioni rumorose sia all'interno che all'esterno dell'opificio,
- vengano rispettati, mediante l'adozione delle migliori tecnologie, i limiti di emissione in atmosfera che dovranno essere trimestralmente misurati e valutati dall'ARPA Puglia e rimessi, per le considerazioni di competenza, al dipartimento scrivente;
- siano adottati sistemi atti a garantire la tutela della salute pubblica e del personale addetto, in caso di accidentali sversamenti di liquami;
- lo smaltimento dei rifiuti liquidi e delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio deve essere preventivamente autorizzato, sulla base di apposita relazione tecnica, da parte degli Enti competenti...";
- con nota prot. n. 17041 del 15.11.2007 il Settore Ecologia, a seguito delle determinazioni assunte dal Comitato Reg.le di V.I.A. nella seduta del 07.11.2007, richiedeva all'istante chiarimenti ed elaborati progettuali integrativi;
- con nota acquisita al prot. n. 671 del 16.01.2008 la società proponente riscontrava la precedente nota e forniva i chiarimenti richiesti;
- con nota acquisita al prot. n. 2744 del 12.02.2008 la Eco.Impresa S.r.l. trasmetteva nota avente ad oggetto: "Domanda di Autorizzazione integrata Ambientale (D. Lgs. n. 59 del 18.02.2005)...Integrazioni alla prima riunione della Conferenza di Servizi...";
- con nota acquisita al prot. n. 5674 dell'08.04.2008 la predetta società trasmetteva le integrazioni richieste dal Settore Ecologia con nota prot. n. 17041/07;
- il Comitato Regionale per la V.I.A., nella seduta del 20.05.2008, esaminati gli atti, la documentazione presentata e le integrazioni pervenute, ha rilevato quanto segue:

Si tratta di un intervento già esaminato dal Comitato nella seduta del 7 novembre 2007. La documentazione prodotta in quella fase non consentiva di comprendere se l'impianto fosse esistente o

meno. Furono pertanto richieste una serie di integrazioni, essenzialmente miranti ad ottenere una copia del progetto definitivo dell'intervento. In data 8 aprile 2008, il proponente ha chiarito che l'impianto in oggetto è esistente, autorizzato e funzionante, ed ha trasmesso della documentazione integrativa. Alla luce delle nuove informazioni disponibili, il Comitato analizza nuovamente l'intervento.

GENERALITA'

Si tratta di un impianto esistente dapprima ubicato in Contrada Grisiglio, alla Strada Sansone in Ostuni (BR), successivamente trasferito nella zona industriale del Comune di Ostuni. Il settore di specifica competenza dell'impianto è quello delle operazioni di smaltimento [D13] - [D14] - [D15]. di trattamento fisico-chimico [D9] e recupero [R13].

In particolare, le operazioni riguardano:

1. lo stoccaggio dei rifiuti (deposito preliminare [D 15] e messa in riserva [R 13]);
2. la riduzione volumetrica mediante triturazione meccanica dei rifiuti solidi ingombranti;
3. il travaso di rifiuti allo stato fisico liquido;
4. la cernita e separazione di parti metalliche su rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
5. la miscelazione dei rifiuti speciali non pericolosi;
6. la miscelazione dei rifiuti speciali pericolosi, in deroga all'art. 87. c. 2, del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 (al pari dell'abrogato art. 9, c. 2 del D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997);
7. l'inertizzazione (stabilizzazione/solidificazione) dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, in deroga all'art.9. c.2, del D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997 e sue ss. mm. e ii.

Quindi, la società ECO.IMPRESA S.r.l. si configura in un centro di stoccaggio, trattamento valorizzazione dei rifiuti, con attività di esercizio condotta, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 181 "Recupero dei rifiuti" del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006. L'impianto opera in forza della Determinazione Dirigenziale n. 805 del 29/07/2005 rilasciata ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs 22/97 ed è autorizzato al trattamento di 150 t/giorno di rifiuti pericolosi e non pericolosi. In occasione del trasferimento della sede operativa, il proponente attivò presso la Regione Puglia, la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA della attività, in quanto ricompresa tra quelle individuate dall'allora vigente L.R. n. 11/01 nell'allegato A2 lettere k, m, n :

A.2.k) impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare (operazioni D13, D14 e D15 dell'Allegato B del D. lgs. 22/1997) con potenzialità superiore a 30.000 mc, e analoghi impianti di rifiuti non pericolosi con potenzialità superiore a 100.000 mc, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo D. lgs. 22/1997;

A.2.m) impianti per lo smaltimento o recupero di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare con capacità superiore a 200 t/giorno (operazione di cui all'Allegato B del d. lgs. 22/1997, punti D13, D14);

A.2.n) impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità superiore a 150.000 mc oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazione di cui all'Allegato B, lettera D15 del d. lgs. 22/1997);

ma con soglie (150 t/giorno per il trattamento, 1000 t/giorno per lo stoccaggio) inferiori a quelle individuate dall'allegato.

Il Dirigente del Settore Ecologia ed Ambiente, con Determinazione n. 397 del 3 dicembre 2003

determinò la non assoggettabilità a VIA dell'intervento.

Successivamente, con Determinazione n. 281 del 2 agosto 2004, il medesimo Dirigente provvede a sanare un errore materiale presente nel corpo del precedente documento e concernente la qualifica dei rifiuti (si era omessa la fattispecie dei rifiuti pericolosi). Il proponente ha attualmente attivato una procedura di AIA, nell'ambito della quale ha richiesto l'incremento dei quantitativi giornalieri di rifiuti da smaltire, portandoli a 250 t/giorno, ferma restando la quantità totale dei rifiuti presenti all'interno dell'impianto pari a 1000 t/giorno complessive (tra pericolosi e non pericolosi).

Tale incremento di quantitativi, unitamente alle intervenute variazioni della Normativa Regionale (L.R. 17/2007) rendono ora l'intervento assoggettato a VIA obbligatoria in quanto rientrante nella seguente fattispecie:

- punto A.1.g) "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, come definiti nell'Allegato D del D.lgs. 22/1997 mediante operazioni di cui all'Allegato B (a esclusione dei punti D13, D14 e D15) e all'Allegato C (lettera da R1 a R9) del D.lgs. 22/1997, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo D.lgs. 22/97";

- punto A.2.f) "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, e all'Allegato C', lettere da R1 a R9 del D.Lgs. 22/1997, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo D.Lgs. 22/1997";

- punto A.2.k) "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare (operazioni D13, D14 e D15 dell'Allegato B del D.lgs. 22/1997) con potenzialità superiore a 30.000 mc., e analoghi impianti di rifiuti non pericolosi con potenzialità superiore a 100.000 mc., ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo D.Lgs. 22/1997",

- punto A.2.m) "Impianti per lo smaltimento o recupero di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare con capacità superiore a 200 t/giorno (operazione di cui all'Allegato B del D.lgs. 22/1997, punti D13, D14,"

- punto A.2.n) "Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità superiore a 150.000 mc. oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazione di cui all'Allegato B, lettera D15 del D.lgs. 22/1997)

L'impianto è dotato delle seguenti autorizzazioni:

1) Parere di competenza FAVOREVOLE rilasciato dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. BR1 — Unità Locale di Ostuni con prot. n. 1 177/03 del 24/07/2003;

2) Parere di competenza FAVOREVOLE rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda U.S.L. BR1 con prot. n. 264 AA.GG. del 31/07/2003;

3) Nulla Osta al progetto n. 42 del 09/07/2003 da parte del Consorzio per lo Sviluppo Industriale e di Servizi Reali alle imprese — Brindisi — Ente Pubblico economico:

4) Parere di conformità antincendio FAVOREVOLE, ai sensi della L. n. 966 del 26/07/1965, del D.P.R. n. 577 del 29/07 1982 e del D.P.R. n. 37 del 12/01/1998, a seguito dell'esame del progetto presentato per le Attività nn. 15—43—55—58 del D.M. Interno del 1602/1982, rilasciato dal Comando Provinciale dei

Vigili del Fuoco di Brindisi con prot. n. 7947/1 121/15337 dell'08/07/2003 - Pratica n. 15337;

5) Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.), ai sensi della L. n. 966 del 26/07/1965, del D.P.R. n. 577 del 29/07/1982 e del D.P.R. n. 37 del 12/01/1998, prot. n. 13191/1 822/15337 dell'08/09/2005, per le Attività nn. 15—43—55—58 del D.M. Interno del 16/02/1982;

6) Certificato di Abitabilità o Agibilità del 17/06/2005 — Pratica n. 259/2003;

7) Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale — Trasferimento dell'impianto esistente ECOIMPRESA S.r.l. con integrazione di nuove tipologie di rifiuti, giusta Determinazione Dirigenziale Assessorato all'Ambiente — Settore Ecologia della Regione Puglia n. 397 del 03/12/2003;

8) Rettifica Determina Dirigenziale n. 397 del 03/12/2003 — Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale — Trasferimento dell'impianto esistente ECO.IMPRESA S.r.l. con integrazione di nuove tipologie di rifiuti. Giusta Determinazione Dirigenziale Assessorato all'Ambiente — Settore Ecologia della Regione Puglia n. 281 del 02/08/2004;

9) Nulla Osta alla immissione di acque meteoriche di dilavamento prot. n. 3137 del 15/07/2005 rilasciato dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale e di Servizi Reali alle imprese Brindisi Ente Pubblico economico;

10) Determinazione Dirigenziale n. 805 del 29/07/2005 rilasciata da parte del Servizio Ecologia ed Ambiente — Settore Rifiuti della Provincia di Brindisi;

11) Parere igienico-sanitario FAVOREVOLE prot. n. 890/06 del 03/05/2006 rilasciato dall'A.U.S.L. BR/1 — T Dipartimento di Prevenzione — Servizio Igiene Pubblica — Unità Locale di Ostuni;

12) Parere preventivo FAVOREVOLE per l'autorizzazione all'emissione in atmosfera ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 203/88 per l'attività di deposito e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prot. n. 1233/06 del 20/07/2006 rilasciato dall'A.U.S.L. BR 1 — Dipartimento di Prevenzione — Servizio Igiene Pubblica — Unità Locale di Ostuni;

13) Parere FAVOREVOLE del Sindaco per l'autorizzazione all'emissione in atmosfera per un nuovo impianto di deposito preliminare, messa in riserva, recupero e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi da ubicarsi nel Comune di Ostuni alla Zona Industriale ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 203/88 (ora art. 269 del D.L.vo 152/2006) prot. n. 001 7779 dell' 11/08/2006 trasmesso dall'Ufficio Tecnico Comunale — Servizio Ecologia Ambiente;

14) Parere di conformità antincendio FAVOREVOLE. ai sensi della L. n. 966 del 26/07/1965. del D.P.R. N. 577 del 29/07/1982 e del D.P.R. n. 37 del 12/01.1998. a seguito dell'esame del progetto presentato per l'Attività n. 18 del D.M. Interno del 16/02/1982. per l'installazione ed esercizio di un contenitore—distributore rimovibile della capacità di 9.000 l. rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi con prot. n. 10376/1667 dell'08/09/2006 — Pratica 15337:

15) Verbale della Conferenza di Servizi tenuta in data 03/11/2006 dalla Provincia di Brindisi — Servizio Ecologia ed Ambiente — Settore Rifiuti - ivi allegato il Parere espresso dal C.T.P. e il Parere di competenza FAVOREVOLE sull'attività di miscelazione e inertizzazione (stabilizzazione/solidificazione) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, in deroga all'art. 187, co. 2 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 (al pari dell'abrogato art. 9 co.2 del D.Lgs. 22 del 05/02/1997) rilasciato in sede di Conferenza di Servizi

dall'ARPA PUGLIA — DAP di Brindisi:

16) Parere urbanistico-edilizio FAVOREVOLE rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale (U.T.C.) di Ostuni con prot. n. 25120 del 18/12/2006:

17) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ex art. 269 del D.Lgs. 11.152 del 03/04/2006) rivenienti da un nuovo impianto di "miscelazione e inertizzazione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi" da ubicarsi nel Comune di Ostuni — Strada Comunale "Sansone-Monticelli ". giusta Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia — Regione Puglia — Assessorato all'Ecologia n. 140 del 21/03/2007 (Codice cifra 089/DIR/2007/00140):

DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

L'impianto è ubicato nella area di sviluppo industriale di Ostuni, in zona A1 Produttiva. L'area di intervento ha superficie fondiaria di 5.133 mq.

Gli uffici amministrativi, così come i servizi igienico assistenziali destinati agli operai, sono ospitati in un corpo di fabbrica, mentre una serie di tettoie sono destinate ad ospitare i rifiuti in trattamento e/o stoccaggio.

Il piazzale, dotato di pendenza longitudinale e trasversale contenuta nel 3% è pavimentato con pavimento industriale realizzata in cemento armato additivato con fibre di vetro e protetto da foglio impermeabilizzante in polietilene, il cui strato superiore è corazzato con cumulo di quarzo e cemento.

Le acque meteoriche di prima e seconda pioggia che dilavano dai piazzali scoperti (superficie totale 3665 mq), dopo una grigliatura, vengono avviate a due vasche interrate di raccolta e sedimentazione a perfetta tenuta, ciascuna della capacità di 12 m³ da qui vengono sollevate verso un disoleatore a pacchetti lamellari e quindi accumulate in altre due vasche interrate dalle quali vengono prelevate per essere avviate al trattamento in impianti autorizzati.

La superficie coperta è così distribuita:

- Palazzina Uffici/servizi 226 mq
- Tettoia di lavorazione rifiuti: 850 mq
- Tettoia di deposito rifiuti pericolosi e no 262 mq.
- Tettoia di deposito fusti e cisternette: 72 mq.
- Volume tecnico: 58 mq

Le tettoie sono realizzate in carpenteria metallica con lamiere grecate di copertura. Al disotto di queste sono presenti dei bacini di contenimento per il deposito di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, che avviene all'interno di serbatoi, cisternette e fusti.

I serbatoi dei reflui sono contenuti in vasche di calcestruzzo armato, dello spessore di 25 cm, con altezze del bordo di 50 e 100 cm e fondo a pendenza per favorire l'eventuale asportazione di perdite accidentali dai contenitori.

I serbatoi sono da 9000 l, con diametro di 1.8 m e lunghezza 3.50 m posti in bacini differenziati per tipologia di rifiuti, con separazione tra rifiuti speciali pericolosi infiammabili da quelli non infiammabili e dai rifiuti speciali non pericolosi.

Il volume di contenimento dei bacini è maggiore di 1/3 o di ? della capacità geometrica totale dei serbatoi in essi contenuti (1/3 per bacini contenenti 4 serbatoi e ? per quelli con 2 serbatoi). Le distanze reciproche tra i serbatoi e quelle dal muro di bacino rispettano le indicazioni del decreto 512 del 16 maggio 1996.

In generale l'impianto, che ha ottenuto tutte le autorizzazioni ed è attualmente in esercizio, è stato realizzato conformemente alle prescrizioni della normativa di settore. Con l'attuale intervento non si prevede la realizzazione di alcuna opera aggiuntiva.

ASPETTI AMBIENTALI

Il S.I.A. predisposto dal proponente è composto dai seguenti elaborati:

- 1) Relazione Tecnico Scientifica
- 2) Elenco dei codici rifiuto da avviare alle operazioni di smaltimento o recupero
- 3) Schema a Blocchi del processo produttivo e di ciascuna fase operativa.
- 4) Tavole grafiche
- 5) Certificazioni, pareri ed autorizzazioni acquisite.
- 6) Sintesi in linguaggio non tecnico
- 7) Elaborati su supporto informatico

Il proponente inoltre ha trasmesso copia di una relazione integrativa (del 4 febbraio 2008), contenente ulteriori informazioni in risposta a questioni sollevate durante le conferenze dei servizi svolte nell'ambito della procedura per l'ottenimento dell'AIA, nonché dal Comitato VIA.

Il S.I.A. analizza compiutamente la compatibilità dell'impianto (peraltro autorizzato e funzionante) con il quadro di riferimento programmatico ed ambientale.

Nello studio, alla luce delle caratteristiche dell'impianto e della tipologia di trattamenti in esso effettuati, vengono analizzati i potenziali impatti sulle differenti matrici ambientali, sia in fase di esercizio che di dismissione.

OSSERVAZIONI

Come si è detto si tratta di un impianto esistente ed autorizzato, che attualmente tratta 150 t/giorno di rifiuti e ne gestisce all'interno dell'impianto 1000.

Il richiesto aumento di quantitativi non necessita della realizzazione di nuove opere, né della modifica ai processi produttivi già in essere.

La maggiore capacità di trattamento, a parità di presenza massima di rifiuti nell'impianto (1000 tonnellate) deriva essenzialmente dalla attivazione di contratti con fornitori (discariche ed impianti di

trattamento extraregionali) che permettono di ottenere un turn over più veloce dei rifiuti.

Stando a quanto dichiarato dal proponente (cfr. raccomandata A.R. del 23 novembre 2007), con la disponibilità di più destinazioni finali di conferimento, i rifiuti in ingresso, dopo il solo stoccaggio provvisorio e/o le eventuali necessarie operazioni di trattamento preliminare, sosterranno nell'impianto il tempo strettamente necessario per il loro successivo avvio ad impianti di smaltimento finale.

Dalla documentazione in atti si evince come, ad oggi, l'impianto sia dotato di tutte le autorizzazioni per lo svolgimento delle proprie attività sotto il costante controllo della autorità competente.

Attese le caratteristiche funzionali tecniche e dimensionali dell'impianto, non si ritiene che l'aumento di rifiuti da trattare (a parità di rifiuti presenti nell'impianto, pari a 1000 t/giorno) possa provocare particolari criticità ambientali.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra rappresentato, il Comitato Regionale di V.I.A., ha ritenuto di poter esprimere esprime parere favorevole alla compatibilità ambientale dell'intervento proposto, confermando le prescrizioni contenute nel parere espresso dal comune di Ostuni:

- La ditta dovrà adottare un piano di manutenzione programmata del sistema di filtrazione dell'aria inquinata, nonché dovrà predisporre ed attuare un programma di autocontrollo dei principali parametri chimico-fisici dell'emissione in atmosfera

- Lo scarico dell'impianto di depurazione, oltre che regolarmente autorizzato, dovrà essere sottoposto ad un adeguato sistema di monitoraggio e controllo, secondo le prescrizioni che formulerà l'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione allo scarico

- La ditta dovrà provvedere ad eseguire periodiche campagne di rilevamento dei livelli di pressione sonora nelle aree circostanti lo stabilimento mediante rilevazioni fonometriche allo scopo di adottare adeguati interventi contenitivi qualora detti valori dovessero avvicinarsi ai valori limite previsti dalla normativa e dal redigendo piano di zonazione acustica.

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;

- Richiamati gli artt. 15 e 21 della predetta L.R. n. 11/2001;

- Vista la Determina del Dirigente Responsabile della Direzione del Settore Ecologia con la quale sono state attribuite le funzioni ai sensi dell'art. 45, comma 1, L.R. N. 10/07 ai dirigenti f.f.;

- Preso atto delle risultanze dell'istruttoria resa dal funzionario preposto;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

D E T E R M I N A

- di esprimere, per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 20.05.2008, parere favorevole alla compatibilità ambientale per l'impianto per lo stoccaggio (deposito preliminare e messa in riserva), il recupero ed il trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, in agro di Ostuni, proposto dalla Eco.Impresa S.r.l.– Strada Comunale "Sansone-Monticelli" – Zona Industriale – Ostuni (Br) –;
- Il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di trasmettere copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della G.R..

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Istruttore

(Sig.ra C. Mafrica)

Il Dirigente f.f.

Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche

(Ing. G. Russo)